PROCEDURA APERTA FINALIZZATA ALLA STIPULA DI UNA CONVENZIONE QUADRO PER LA FORNITURA ORDINARIA, CONTINUATIVA, SENZA VINCOLO DI ESCLUSIVA DI FARMACI, PARAFARMACI E DI TUTTI GLI ALTRI GENERI EROGABILI NEL NORMALE CICLO DISTRIBUTIVO DELLE FARMACIE COMUNALI DI GIBA E NARCAO

CIG 90195521C6

CHIARIMENTI

CHIARIMENTO N. 1

DOMANDA:

Si chiede conferma della corretta interpretazione secondo la quale la percentuale di sconto minima indicata nella documentazione di gara per la tipologia "Generici/equivalenti fascia A" e nel Modello di Offerta si debba intendere 38,35% e non 38,30%.

RISPOSTA:

Si conferma la percentuale di sconto indicata negli atti di gara, ossia 38,30%.

CHIARIMENTO N. 2

DOMANDA:

Tra la documentazione richiesta per la partecipazione alla gara non si riscontra la presenza del Passoe. Si chiede conferma che effettivamente il Passoe non sia necessario.

RISPOSTA:

Si conferma che il Passoe non è necessario.

CHIARIMENTO N. 3

Si chiede l'indicazione del dettaglio del totale delle spese di pubblicazione quantificate in euro 12.000,00 nel paragrafo 23 del Disciplinare di gara

RISPOSTA:

Il dettaglio delle spese potrà essere reso disponibile solo successivamente al ricevimento delle fatture da parte delle società incaricate della pubblicità sulla GURI, su due quotidiani

locali e su due quotidiani nazionali. La stima di 12.000 euro è, alla luce delle recenti pubblicazioni, assai attendibile sul limite massimo della somma oggetto di rimborso.

CHIARIMENTO N. 4

DOMANDA:

Si chiede di indicare l'ammontare totale delle spese contrattuali.

RISPOSTA:

Le spese di bollo sono quantificate in euro 16 ogni quattro pagine di convenzione

CHIARIMENTO N. 5

DOMANDA:

Relativamente alla dicitura di seguito riportata nel paragrafo 26 del Disciplinare di gara: "Nell'ambito dell'esecuzione del contratto, l'aggiudicatario assumerà il ruolo di Responsabile del trattamento, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE", si chiede se tale dicitura possa considerarsi un refuso, in quanto – vista la natura dell'appalto (consegna di farmaci e parafarmaci) – l'Operatore Economico aggiudicatario non tratterà dati sensibili.

RISPOSTA:

L'assunto richiamato nella richiesta di chiarimento va interpretato nel senso che**,** qualora in relazione all'esecuzione della convenzione, vengano affidati al Fornitore trattamenti di dati personali di cui la Stazione appaltante risulti titolare, il Fornitore stesso è da ritenersi designato quale Responsabile del trattamento ai sensi e per gli effetti dell'art. 28, Regolamento UE 2016/679 (GDPR).

CHIARIMENTO N. 6

DOMANDA:

Si chiede la pubblicazione della turnazione delle farmacie.

RISPOSTA:

La turnazione delle farmacie, al momento disponibile per il solo anno 2022, è la seguente:

Farmacia comunale di Narcao: 01/01/22, 09/04/22, 16/07/22,15/10/22, 05/11/22;

Farmacia comunale di Giba: 05/02/22, 02/04/22, 04/06/22, 03/09/22, 24/12/22.

CHIARIMENTO N. 7

DOMANDA:

In riferimento all'art. 7 del Capitolato, rubricato "Ulteriori obblighi del fornitore" e, in particolare, alla dicitura "Per i prodotti di nuova immissione in commercio, se del caso, dovrà essere garantita la possibilità di prenotazione", si chiede se la prestazione potrà essere soddisfatta in base alle disponibilità presenti in azienda al momento del ricevimento dell'ordine.

RISPOSTA:

Si conferma quanto espressamente indicato nel Capitolato tecnico.

CHIARIMENTO N. 8

DOMANDA:

Si chiede conferma della corretta interpretazione secondo la quale l'art. 15 del Capitolato, rubricato "Intervento dell'Amministrazione comunale quale sostituto retributivo" si possa considerare un refuso, in quanto l'appalto prevede la fornitura di farmaci e parafarmaci, per l'approvvigionamento delle farmacie comunali di Giba e Narcao. .

RISPOSTA:

Si conferma quanto indicato nel paragrafo 15 del Capitolato tecnico.

CHIARIMENTO N. 9

DOMANDA:

Con riferimento all'art. 4 del Capitolato, rubricato "Modalità e condizioni per l'esecuzione della fornitura", e, in particolare 10) "*Al fornitore è richiesto di fornire farmaci e parafarmaci con data di scadenza non inferiore ad 1 anno rispetto alla data di avvenuta consegna alla farmacia (salvo che i prodotti non abbiano, alla data di confezione, durata inferiore). Qualora tale prescrizione non venisse rispettata, è obbligo del fornitore accettare la restituzione del prodotto non rispondente alla suddetta clausola, con contestuale nota di credito. Qualora il farmaco fornito avesse validità inferiore ai 6 mesi dalla data della consegna, la restituzione (con conseguente richiesta di nota di credito) potrà avvenire anche posticipatamente alla sua scadenza"*; si precisa che non è possibile effettuare il ritiro di prodotti scaduti, in quanto si tratterebbe di attività di gestione di rifiuti non autorizzata ai sensi del D.Lgs. 152/2006, il quale prevede una sanzione penale e una sanzione amministrativa pecuniaria.

RISPOSTA:

Si accoglie l'osservazione sulla impossibilità di restituzione dei farmaci oltre la data di scadenza. Pertanto, a parziale e doverosa rettifica di quanto disposto, il punto 10, ultimo capoverso, del paragrafo 4 del Capitolato tecnico, è così modificato:

10. (…) **"***Qualora il farmaco fornito avesse validità inferiore ai 6 mesi dalla data della consegna, il fornitore avrà cura di evidenziare in modo chiaro la suddetta scadenza inferiore ai sei mesi. In questo caso, la restituzione (con conseguente richiesta di nota di credito) potrà avvenire entro un congruo termine, non inferiore ai dieci giorni, precedente la data di scadenza*" **in sostituzione dell'originario "***Qualora il farmaco fornito avesse validità inferiore ai 6 mesi dalla data della consegna, la restituzione (con conseguente richiesta di nota di credito) potrà avvenire anche posticipatamente alla sua scadenza***".**

CHIARIMENTO N. 10

DOMANDA:

In riferimento all'art. 7 comma 7 della convenzione di seguito riportato "Se, per qualsiasi motivo cessi l'efficacia della Convenzione o di ogni singolo Ordinativo di Fornitura, il Fornitore sarà tenuto a prestare la massima collaborazione, anche tecnica, affinché possa essere garantita la continuità dei servizi, soprattutto nel caso in cui gli stessi vengano successivamente affidati a Ditte diverse dal medesimo Fornitore", si chiede di specificare che cosa s'intende.

RISPOSTA:

Lo schema di convenzione-quadro è da ritenersi "schema tipo" e che potrà essere adattato alle specificità dei singoli rapporti contrattuali che rivestiranno le parti in sede di sottoscrizione della convenzione.

CHIARIMENTO N. 11

DOMANDA:

In riferimento all'art. 8 comma 6 della Convenzione di seguito riportato "Le attività contrattuali da svolgersi presso i locali delle Amministrazioni debbono essere eseguite senza interferire nel normale lavoro: le modalità ed i tempi debbono comunque essere concordati con le Amministrazioni stesse. Il Fornitore prende atto che, nel corso dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, i locali delle medesime Amministrazioni

continuano ad essere utilizzati per la loro destinazione istituzionale dal loro personale e/o da terzi autorizzati; il Fornitore si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze dei suddetti soggetti, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto", si chiede di specificare cosa s'intende considerando che l'oggetto dell'appalto è la fornitura di farmaci e parafarmaci per l'approvvigionamento delle due farmacie di Giba e Narcao..

RISPOSTA:

Lo schema di convenzione-quadro è da ritenersi “schema tipo” che potrà essere adattato alle specificità dei singoli rapporti contrattuali che rivestiranno le parti in sede di sottoscrizione della convenzione.

CHIARIMENTO N. 12

DOMANDA:

In riferimento all'art. 13 comma 4 della convenzione di seguito riportato "I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea", si chiede di specificare cosa s'intende in quanto l'oggetto dell'appalto prevede la fornitura di farmaci e parafarmaci per l'approvvigionamento delle farmacie di Giba e Narcao.

RISPOSTA:

Si conferma quanto indicato nella documentazione di gara.

CHIARIMENTO N. 13

DOMANDA:

In riferimento al seguente comma dell'art. 21 della Convenzione di seguito riportato "nel caso in cui almeno 3 (tre) Amministrazioni abbiano risolto il proprio Ordinativo di fornitura ai sensi dei precedenti commi 1 e 2", si chiede di specificare quale siano le Amministrazioni che potranno effettuare gli ordinativi di fornitura oltre al comune di Giba e Narcao indicati nella documentazione di gara.

RISPOSTA:

Trattasi di un refuso, in quanto si conferma che gli ordinativi di fornitura potranno essere effettuati solo dalle Amministrazioni comunali di Giba e di Narcao.

REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
PRESIDÈNTZIA
PRESIDENZA

DIREZIONE GENERALE CENTRALE REGIONALE DI COMMITTENZA
SERVIZIO SPESA COMUNE

CHIARIMENTO N. 14

DOMANDA:

In riferimento al seguente comma dell'art. 21 della convenzione "In caso di risoluzione degli Ordinativi di Fornitura, il Fornitore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative alle forniture/servizi connessi regolarmente eseguiti, decurtate degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento dell'ordinativo di fornitura", poiché l'oggetto dell'appalto prevede la fornitura di farmaci e parafarmaci per l'approvvigionamento delle farmacie del comune di Giba e Narcao, si chiede di specificare a quali altri Servizi connessi la Stazione appaltante intenda riferirsi.

RISPOSTA:

Lo schema di convenzione-quadro è da ritenersi "schema tipo" che potrà essere adattato alle specificità dei singoli rapporti contrattuali che rivestiranno le parti in sede di sottoscrizione della convenzione.

Il Direttore del Servizio

Gabriella Mariani

MARIANI
GABRIELLA
17.01.2022
11:22:05
GMT+01:00

Viale Trento n. 69 – 09123 Cagliari - Tel. 070.606.7221
e-mail: pres.crc.ras@regione.sardegna.it
pres.crc.ras@pec.regione.sardegna.it